



Comune di Santa Maria della Versa

(Provincia di Pavia)
Piazza Ammiraglio Faravelli, 1
Cod.Fiscale/P.Iva: 01484840184
C.A.P. 27047

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ED ALTRE EROGAZIONI ECONOMICHE A FAVORE DI PERSONE E SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

Approvato con deliberazione di C.C. n. 25 del 22.07.2026

INDICE

CAPO I – NORME GENERALI

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Legittimità degli atti di concessione dei benefici economici
- Art. 3 – Iniziative di pubblicizzazione del regolamento
- Art. 4 – Pubblicazione degli atti
- Art. 5 – Rilascio di copie del regolamento
- Art. 6 - Determinazione dell'entità del contributo

CAPO II – CONTRIBUTI VOLTI ALLA PROMOZIONE CIVILE, CULTURALE, SOCIALE, SPORTIVA E DI TEMPO LIBERO DELLA CITTADINANZA

- Art. 7 – Soggetti ammessi
- Art. 8 – Tipo di contributo, responsabilità e controllo da parte del Comune Art. 9 – Contributi annuali
- Art. 10 – Contributi straordinari
- Art. 11 – Patrocinio del Comune
- Art. 12 – Criteri di valutazione dei contributi
- Art. 13 – Procedure per i contributi annuali
- Art. 14 – Procedura per i contributi straordinari
- Art. 15- Quantificazione del contributo annuale

CAPO III – CONTRIBUTI ECONOMICI A CARATTERE SOCIO ASSISTENZIALE E DI SICUREZZA SOCIALE

- Art. 16 – Criteri per l'erogazione di contributi a soggetti in condizioni di bisogno
- Art. 17 – Recupero del credito

CAPO IV – CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI SOTTO FORMA DI UTILIZZO DI LOCALI E STRUTTURE COMUNALI -

- Art. 18 – Altri tipi di benefici

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 19 – Disposizioni abrogate
- Art. 20 – Rinvio
- Art. 21 – Trattamento dei dati personali
- Art. 22 – Entrata in vigore

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 1- FINALITA'

Il presente regolamento determina le forme di garanzia per la concessione dei finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici e soggetti privati in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa e al conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

ART. 2 – LEGITTIMITA' DEGLI ATTI DI CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento non costituisce diritto ad ottenere i benefici in quanto limite inderogabile è l'esistenza della disponibilità negli stanziamenti di bilancio.

ART. 3 – INIZIATIVE DI PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO

La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli Enti e Istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i cittadini che ne fanno richiesta.

ART. 4 – PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI

Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati sul sito web del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente", per la durata prevista dalla legge, salva comunque l'applicazione della vigente disciplina in materia di protezione dati personali.

ART. 5 – RILASCIO DI COPIE DEL REGOLAMENTO

Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'art. 4 può essere richiesto da ogni cittadino interessato, con le limitazioni previste dalla normativa vigente in materia di accesso e protezione dei dati personali.

Esso avviene previo rimborso dei costi di riproduzione, oltre altro onere previsto per legge.

ART. 6 – DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Per la quantificazione dell'entità dei contributi ad Enti o Associazioni, concessi in base ai criteri e alle modalità indicate nei successivi articoli, si terrà conto:

- a) dell'entità dei contributi in denaro precedentemente erogati direttamente dall'Amministrazione Comunale al soggetto richiedente;
- b) dei vantaggi o benefici economici indiretti dovuti all'utilizzo gratuito o a tariffe agevolate di servizi, locali, strutture o impianti comunali.

Tali vantaggi o benefici saranno valutati in relazione alle eventuali tariffe regolarmente stabilite dall'Amministrazione Comunale in relazione ai singoli servizi, strutture, locali o impianti.

CAPO II

CONTRIBUTI VOLTI ALLA PROMOZIONE CIVILE, CULTURALE, SOCIALE, SPORTIVA E DI TEMPO LIBERO DELLA CITTADINANZA

ART. 7 – SOGGETTI AMMESSI

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore di:

- Enti Pubblici per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune, delle istituzioni scolastiche che, per la loro intrinseca funzione, necessitano di particolari contributi per la promozione del diritto allo studio;
- Enti, privati, associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato locali, dotate di personalità giuridica, che esercitano la loro attività a favore della popolazione del comune;
- Associazioni extraterritoriali e comitati per attività a favore della cittadinanza del Comune di Santa Maria della Versa;
- Associazioni non riconosciute e comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del comune.

ART. 8 – TIPO DI CONTRIBUTO, RESPONSABILITA' E CONTROLLO DA PARTE DEL COMUNE

Il Comune di Santa Maria della Versa, fatti salvi i propri programmi, si fa carico delle espressioni e delle richieste culturali, civili e sociali della Comunità mediante:

- a) erogazione di contributi annuali;
- b) erogazione di contributi straordinari;
- c) concessione di patrocinio.

I soggetti che possono farne richiesta sono quelli previsti dall'art. 7 valutati in base ai criteri di cui all'art. 12 del presente regolamento.

Non saranno concessi ulteriori contributi per maggiori spese che manifestazioni ed iniziativa richiedono né per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli Enti di cui allo stesso art. 7.

Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto ed obbligazione che si costituisca fra i soggetti beneficiari dei contributi e i terzi.

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari o patrocinio, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli Enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, nonché nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote e a seguito degli esiti degli accertamenti, deliberare la revoca dei contributi concessi.

La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

ART. 9 – CONTRIBUTI ANNUALI

Il Comune può erogare contributi annuali ad Associazioni, Enti, Comitati Locali che promuovano:

- a) manifestazioni di contenuto culturale, civile, sociale di particolare rilevanza per il Comune di Santa Maria della Versa;
- b) attività di carattere socio – ricreativo e feste popolari che ripercorrono tradizioni, eventi storici, usi e
- c) costumi locali o che coinvolgano attivamente la comunità;

- d) attività volte alla protezione e tutela del bambino, dei minori e dei giovani in età evolutiva; all'assistenza, protezione e tutela della famiglia, degli anziani e dei soggetti inabili; alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati; alla promozione del lavoro; alla prevenzione e al recupero delle tossicodipendenze; all'integrazione dei cittadini stranieri, al rafforzamento del principio dell'uguaglianza fra uomo e donna;
- e) interventi volti alla protezione e valorizzazione dell'ambiente e della natura, nonché iniziative volte a promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali e ambientali;
- f) attività sportive e di tempo libero che coinvolgano un numero rilevante di utenti;
- g) turismo e promozione del tessuto economico locale.

ART. 10 – CONTRIBUTI STRAORDINARI

Il Comune concede contributi straordinari per:

- a) manifestazioni, mostre, corsi od altre attività volti alla promozione ed alla divulgazione dei valori Storici, sociali, civili, letterari, artistici, culturali di particolare rilievo;
- b) attività ricreative che promuovano e valorizzino la vita civile e sociale del paese;
- c) manifestazioni di carattere sportivo atte a promuovere la diffusione dei vari sport in ogni fascia della cittadinanza;
- d) attività organizzate nel territorio comunale non rientranti tra quelle elencate nel presente regolamento ma ritenute dalla Giunta Comunale di interesse generale per la comunità.

Per le attività o iniziative di tipo occasionale o per singoli progetti le istanze di contributo, il termine di conclusione del procedimento, con espressa comunicazione dell'esito al soggetto richiedente, è fissato in 30 giorni.

ART. 11 – PATROCINIO DEL COMUNE

Oltre al contributo straordinario, il Comune può concedere il patrocinio delle manifestazioni o attività indicate all'art. 10. Il patrocinio del Comune consiste nel riconoscimento del valore civile, morale o culturale dell'iniziativa e dei suoi promotori e nell'autorizzazione ad utilizzare il nome e lo stemma del Comune.

Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dalla Giunta Comunale.

La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.

Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che lo ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

Il logo comunale dovrà essere rilasciato alle associazioni le cui iniziative verranno patrocinate, direttamente dai competenti uffici mediante supporto informatico.

ART. 12 – CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CONTRIBUTI

Per la concessione dei contributi e delle utilità economiche previsti dal presente Capo, la Giunta valuterà le richieste pervenute secondo i seguenti criteri:

- a) grado di coinvolgimento sociale conseguente alla realizzazione della proposta;
- b) valorizzazione di tradizioni locali;
- c) grado di importanza culturale, civile, storica, sportiva ecc.. ;
- d) dimostrazione di precedenti analoghi programmi portati a termine;
- e) esistenza di precedenti collaborazioni con l'Amministrazione comunale per l'organizzazione di eventi
- f) (convenzioni ecc..).

La rispondenza a uno o più di tali parametri sarà riportata sinteticamente nella proposta di deliberazione relativa all'erogazione del contributo.

ART. 13 – PROCEDURA PER I CONTRIBUTI ANNUALI.

Per ottenere i contributi previsti dall'art. 9, i soggetti interessati dovranno presentare la richiesta di contributo di norma entro il 31 marzo dell'anno cui si riferisce la domanda stessa, corredata dalla seguente documentazione:

- a) programma di massima per l'anno di riferimento, relativo alle diverse manifestazioni/attività organizzate;
- b) specificazione di altri benefici economici richiesti al Comune per le attività dell'anno di riferimento;

La Giunta Comunale, valutata la documentazione presentata, delibererà la concessione del contributo.

ART. 14 – PROCEDURA PER CONTRIBUTI STRAORDINARI

È fatto divieto dell'uso dello stemma comunale, salvo nei casi di patrocinio comunale e di iniziative realizzate in collaborazione con l'Amministrazione.

Per ottenere i contributi straordinari previsti dall'art. 10 gli interessati dovranno presentare richiesta con allegati un programma dettagliato dell'iniziativa, il preventivo di spesa, qualora non fosse stata ancora realizzata o il consuntivo di spesa nel caso di avvenuta realizzazione.

Sulla base della documentazione prodotta, la Giunta comunale delibererà la modalità e l'entità del contributo. Il contributo in denaro verrà comunque erogato in seguito all'effettiva realizzazione della manifestazione o iniziativa secondo il programma previsto e in base alla presentazione di una relazione consuntiva.

Qualora, su richiesta dell'interessato, il contributo sia stato erogato prima della manifestazione il beneficiario dovrà presentare la relazione consuntiva entro un mese dallo svolgimento della manifestazione stessa pena la revoca del contributo.

La concessione del contributo viene effettuata con la condizione che l'iniziativa o la manifestazione si svolga in conformità al programma e al preventivo di spesa presentato. Nel caso di realizzazione parziale, ovvero di costi reali inferiori rispetto al preventivo, il sostegno finanziario del Comune sarà erogato e liquidato in proporzione.

È in facoltà dell'Amministrazione erogare, con provvedimento motivato, un acconto sul contributo assegnato, in relazione all'entità dello stesso e all'attività da svolgere. L'acconto, comunque, non può essere superiore all'50 %del contributo assegnato.

La trattazione delle pratiche relative alle richieste per iniziative occasionali o singoli progetti avverrà in rigoroso ordine cronologico di acquisizione. I sussidi verranno erogati nei limiti dello stanziamento appositamente iscritto nel bilancio.

A conclusione delle iniziative o manifestazioni di cui all'articolo 10, i soggetti pubblici o privati, per ottenere la liquidazione del contributo, devono presentare, entro il termine di 90 giorni, la seguente documentazione:

- a) relazione dettagliata dell'attività svolta o dell'iniziativa realizzata;
- b) rendiconto della gestione
- c) copie delle fatture o documenti equivalenti a dimostrazione della spesa sostenuta;
- d) materiale di documentazione dell'attività, manifestazione o iniziativa cui si riferisce il sostegno del Comune;
- e) introiti di ogni tipo, compresi i contributi e/o le sponsorizzazioni di altri Enti pubblici o privati.

La documentazione di cui al comma precedente è trasmessa dal legale rappresentante del soggetto interessato.

Gli Enti Pubblici e privati, le Associazioni ed i Comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e dai mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

Nel caso di mancata realizzazione dell'attività o dell'iniziativa ovvero di modifica sostanziale del programma presentato, l'Amministrazione dispone, con propria insindacabile decisione, la revoca della concessione del contributo e il recupero dell'eventuale anticipo già erogato.

Parimenti, comporta la revoca della concessione del contributo e il recupero dell'eventuale anticipo, la mancata o parziale presentazione, non giustificata, della documentazione di cui al 8° comma e nei termini dallo stesso previsti.

ART. 15 – QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE

Per la determinazione dell'entità del contributo, ferme restando le disponibilità di bilancio, si dovrà tenere conto dei seguenti parametri:

- a) per tutte le Associazioni:
 - Qualità ed entità dei programmi proposti;
 - Realizzazione puntuale degli impegni per cui in precedenza si è richiesto il contributo;
 - Numero degli utenti potenziali dell'iniziativa;
- Eventuali tariffe praticate, eventuali altri contributi da Enti pubblici, sponsor privati ecc..
- b) per le associazioni di tipo sportivo si terrà conto anche dei seguenti parametri:
 - Numero degli atleti;
 - Corsi promozionali attuati;
 - Numero manifestazioni sportive organizzate;
 - Tariffe praticate nei confronti degli utenti;
 - Organizzazione di iniziative ed attività non agonistiche rivolte ai minori.

CAPO III

CONTRIBUTI ECONOMICI A CARATTERE SOCIO ASSISTENZIALE E DI SICUREZZA SOCIALE

ART. 16 – Criteri per l'erogazione di contributi a soggetti in condizioni di bisogno

1. Al fine di garantire una dignitosa qualità della vita, nell'esame delle domande di persone che versino in situazione di particolare bisogno o disagio, intese ad ottenere i benefici di cui all'articolo 1, comma 2, si prendono in considerazione i seguenti criteri:

- a) esame del nucleo familiare, con particolare riguardo, oltre che al numero dei componenti, agli anziani, ai minori, ai soggetti disabili, agli ammalati gravi o in particolari condizioni di disagio sociale e relazionale;
- b) esame della situazione economico-finanziaria, rapportato al nucleo familiare nel suo insieme;
- c) esame della situazione alloggiativa.

2. Le concrete modalità di riconoscimento dei contributi di cui al presente articolo, sono oggetto di specifica regolamentazione.

ART. 17 – RECUPERO DEL CREDITO

Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona, per cui si renda necessario un intervento di aiuto, che possieda beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte le spese sostenute, al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.

Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:

- a) l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore da esperire quando il credito vantato dal Comune sia superiore a Euro 5.000,00;
- b) l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
- c) l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza.

Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.

CAPO IV

CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI SOTTO FORMA DI UTILIZZO DI LOCALI E STRUTTURE COMUNALI

ART. 18 ALTRI TIPI DI BENEFICI ECONOMICI

Il Comune, oltre a concessioni dirette di contributi in denaro, può concedere benefici economici di altro tipo. Tali benefici saranno concessi ad Associazioni o Enti aventi le caratteristiche indicate all'art. 7 e che perseguano finalità indicate agli articoli 9 o 10, sono:

- a) la locazione a canone agevolato di locali ad uso di sedi per Associazioni o Enti aventi le caratteristiche indicate nel presente comma;
- b) l'uso temporaneo, a titolo gratuito o a tariffa agevolata, di sale comunali, attrezzature, strutture o impianti.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 19 – DISPOSIZIONI ABROGATE

Il presente regolamento sostituisce ed abroga tutte le precedenti disposizioni, regolamenti con esso incompatibili.

ART. 20 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni vigenti in materia ed i principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali di tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti amministrativi di cui al presente regolamento dovranno essere trattati nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento Europeo 2016/679

ART. 22 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore quindici (15) giorni dopo la pubblicazione della delibera di approvazione all'Albo Pretorio informatico. L'Ente provvede a dare pubblicità al presente regolamento tramite pubblicazione sul proprio sito web istituzionale.